



Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

Ordinanza contingibile e urgente n. 53 del 30 ottobre 2020

*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 nel territorio del Comune di Torretta (Palermo)*

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti	i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
Visto	il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante <i>“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”</i> , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante <i>“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”</i> , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che <i>“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”</i> ;
Visto	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante <i>“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”</i> , sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il <i>“divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”</i> ;
Visto	il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto	il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste	le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020, n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22

ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020 e n. 52 del 25 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

- Vista** in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 50 del 22 ottobre 2020, con le quali sono state disposte nel territorio del Comune di Torretta, fino alle ore 24 di venerdì 30 ottobre 2020, d'intesa con l'Amministrazione locale, particolari misure di contenimento del contagio;
- Viste** le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 1, co. 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*;
- Visto** il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- Visto** il D.P.C.M. del 7 settembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
- Visto** il Decreto-legge 7 ottobre 2020, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
- Visto** il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- Visto** il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- Visto** il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*

epidemiologica da COVID-19»;

- Visto** l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 25 ottobre 2020, il quale evidenzia l'innalzamento del livello del rischio per la Sicilia da moderato ad alto alla luce dell'incremento dei casi da catena di trasmissione non nota e dell'andamento complessivo dell'epidemia;
- Vista** la nota prot. n. 12610 del 21 ottobre 2020, con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Torretta ha segnalato che nel solo territorio comunale di Torretta risulta un numero complessivo di oltre 70 soggetti positivi, con andamento crescente, concludendo per la richiesta di adozione con immediatezza di protocolli contenitivi necessari per ridurre il rischio di trasmissione;
- Ritenuto** che, come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Palermo con nota prot. n. 5848 del 29 ottobre 2020, con la quale è stata proposta al Presidente della Regione la proroga di sette giorni dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 50 del 22 ottobre 2020 nel territorio del Comune di Torretta *“dovendosi ancora completare le attività di screening in corso sulla popolazione del Comune di Torretta”*;
- Vista** l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato *“prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”*;

ORDINA

Art. 1

(proroga dell'efficacia dell'ordinanza n. 50 del 22 ottobre 2020, recante particolari misure di contenimento del contagio nel territorio del Comune di Torretta)

1. L'efficacia dell'ordinanza n. 50 del 22 ottobre 2020 è prorogata, con riferimento all'intero territorio del Comune di Torretta (Palermo), dalle ore 00.01 di sabato 31 ottobre 2020 alle ore 24 di sabato 7 novembre 2020.
2. Conseguentemente, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

 - a) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale, fatta eccezione dei casi in cui ci si debba recare sul luogo di lavoro (solo se non è consentito il lavoro in c.d. *smart working*), ovvero per l'acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria e/o per appuntamento presso studi professionali;
 - b) gli esercizi commerciali (quali bar, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie e simili) garantiranno l'accesso a solo una persona per volta e sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) sono vietati i banchetti e le feste private di qualunque tipo che comportino la presenza contemporanea di più di sei persone;
 - d) la partecipazione a funzioni religiose è contingentata nel numero dei partecipanti secondo un apposito protocollo che verrà condiviso tra il Comune di Galati Mamertino e gli eventuali

richiedenti;

e) per le attività didattiche e scolastiche, previa intesa con l'autorità sanitaria competente, provvede ad adottare una propria ordinanza il Comune di Galati Mamertino;

f) le predette disposizioni relative al divieto di circolazione con qualsiasi mezzo nel territorio comunale si applicano anche alle persone in transito e non residenti nel Comune di Galati Mamertino;

g) è consentito, in deroga alla lettera "f", esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

h) in ogni caso, si applicano le misure previste per i Comuni dichiarati "zone rosse" o comunque fatti oggetto di protocolli contenitivi di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 ottobre 2020.

3. E' consentito, in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

4. In ogni caso, si applicano le misure previste per i Comuni dichiarati "zone rosse" o comunque fatti oggetto di protocolli contenitivi di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 ottobre 2020.

Art. 2 **(disposizioni finali)**

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana.

3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
MUSUMECI



